

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Divorzio.  
Assegno di  
mantenimento  
dell'ex  
coniuge e  
del figlio.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - R.G.N. 580/2010
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Cron. 5131
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Rep.
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - Ud. 23/01/2014
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 580-2010 proposto da:

DS (c.f. X ),  
 elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE  
 ARTI 8, presso l'avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, che lo  
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO  
 GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

In caso di diffusione del  
 presente provvedimento  
 omettere le generalità e  
 gli altri dati identificativi,  
 a norma dell'art. 52  
 dig. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

2014

- **ricorrente** -

207

**contro**

IA (c.f. X ),  
 elettivamente domiciliata in ROMA, Via UGO DE CAROLIS

h

87, presso l'avvocato IELO ANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato CANTAVENERA DOMENICO, giusta procura in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 238/2008 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato G.D. MONTEROSSO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato A. IELO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4

## Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 13/10-7/11/2008, ha rigettato l'appello proposto da DS nei confronti di IA, nei confronti della sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 25/5/06, che, pronunciata con la precedente sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio tra dette parti, aveva assegnato la casa coniugale al D, con cui conviveva il figlio della coppia, e condannato questi alla corresponsione a favore della I dell'assegno divorzile di euro 778,00 mensili, rivalutabili.

La Corte del merito, nello specifico, ha ritenuto che il primo Giudice aveva operato il corretto raffronto tra i redditi delle due parti al fine di statuire sul diritto all'assegno divorzile, ai sensi della l.898/70, art.5, mod. l.74/87, art.10, risultando il D godere di un reddito mensile stipendiale di oltre 5000,00 euro, oltre <sup>d</sup> reddito virtuale derivante dall'uso della casa coniugale, con una spesa di euro 660,00 per il mantenimento di un'altra figlia e rata di mutuo, a fronte del reddito mensile della I di euro 1387,00, gravato da un mutuo di euro 244,00, per cui, considerato induttivamente che la I godesse in costanza di matrimonio di maggiore agiatezza economica in forza del reddito del marito e del godimento di immobile signorile,

h

doveva ritenersi adeguato l'importo di assegno divorzile di euro 778,00 mensili.

Ricorre il D \_\_\_\_\_, sulla base di due motivi.

Si difende la I \_\_\_\_\_ con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.5 l.898/70 come modificato art.10 l. 74/87, per essere stato riconosciuto a favore della I \_\_\_\_\_ l'assegno di divorzio, per avere la Corte territoriale valutato il tenore di vita in costanza di matrimonio, erroneamente desumendolo dai redditi percepiti dai coniugi, così confondendo i due momenti dell'an e del quantum dell'assegno, e per non avere considerato che la I \_\_\_\_\_ in sede di separazione consensuale non aveva chiesto l'assegno, e quindi ciò conferma che disponeva di redditi propri adeguati.

Non si comprende come sia stato considerato elemento reddituale il godimento della casa coniugale, di proprietà esclusiva, e come sia stato considerato il mutuo, in carenza di prova e dedotto solo in conclusionale.

1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.6 l.898/70, novellato art.1 l.74/87, degli artt. 147, 148, 155 e 155

quinqües c.c., art.30 Cost., per non essere stato previsto a carico della I alcun obbligo di mantenimento del figlio; e della violazione dell'art. 112 c.p.c.

1.1.- Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ben tenuto presente il disposto di cui all'art.5, l. 898/1970, come modificato dalla l.74/87, e l'orientamento del Supremo Collegio, desumendo il tenore di vita dalla documentazione reddituale al momento del divorzio: come infatti affermato nella pronuncia 19446/05 ( e conf. le successive 4764/07 e 11686/2013), poiché il carattere assistenziale dell'assegno di divorzio determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, il giudice di merito investito dalla domanda di attribuzione dall'assegno di divorzio del tutto correttamente procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati al mantenimento del precedente livello di vita, implicitamente affermando siffatta inadeguatezza attraverso l'apprezzamento di una rilevante differenza tra le rispettiva potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi; ne segue che, se per un verso il richiedente

stesso ha l'onere di dimostrare quale fosse il livello socio-economico della coppia in costanza di matrimonio e quale la situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice, in base alla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento dalla cessazione dalla convivenza, può dedurre, in via presuntiva, il pregresso tenore di vita dagli ex coniugi e, in particolare, in mancanza di prova da parte dal richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di valutazione, ai redditi dell'onerato risultanti dalla documentazione prodotta (vedi sentt. nn. 13169/2004, 6541/2002/ 7068/2001/ 7672/1999, 7199/1997). La Corte del merito ha chiaramente e correttamente desunto il tenore di vita precedente dalle potenzialità economiche dei coniugi, avuto riguardo alla "maggiore agiatezza economica" derivante dal reddito del D alla data della pronuncia di divorzio e dal godimento di immobile signorile, ed ha quindi ritenuto evidente che la richiedente, dato il forte squilibrio tra il reddito da essa percepito, e quello percepito dal D (e ciò anche a prescindere dal riferimento al "reddito virtuale"), non disponeva di "mezzi adeguati", intesi nel senso sopra precisato, e che era quindi giustificata l'integrazione rappresentata dal contributo mensile in oggetto.

Inconferente è la deduzione della mancata richiesta da parte della I di assegno, in sede di separazione consensuale, atteso che la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (così la pronuncia 1758/08).

Quanto alla deduzione del ricorrente, di mancata prova da parte della I del contratto di mutuo e della tardiva deduzione dello stesso, è agevole rilevare che la parte non ha fatto valere detti rilievi in sede di giudizio di merito, per come risulta dalla sentenza impugnata.

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

Dalla sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata, risulta che l'obbligo di mantenimento della I nei confronti del figlio è stato considerato, tant'è che il Tribunale ha esplicitamente considerato l'obbligo della convenuta di concorrere al mantenimento del figlio in proporzione delle rispettive sostanze, ed

ha conseguentemente determinato l'assegno divorzile "in euro 778,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (euro 1.112,00, pari al 25% del reddito netto complessivo dell'attore, ridotti del 30% quale contributo per il mantenimento del figlio."

3.1.- Il ricorso va pertanto rigettato; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per compenso in euro 3500,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 23 gennaio 2014

Il Consigliere est.

*R. M. S. Vito*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 5 MAR. 2014

Il Segretario Generale

*Amelio Caruso*

Il Presidente

*Mass. V. Viove*

Il Segretario Generale

*Amelio Caruso*